



COMUNE DI MOROLO
(PROVINCIA DI FROSINONE)

ORDINANZA N. 37/2025

Oggetto: Modifica ed integrazione Ordinanza contingibile ed urgente n. 33 del 05.08.2025, ai sensi dell'art. 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 per la tutela dell'incolumità pubblica mediante l'esecuzione d'interventi urgenti di messa in sicurezza di aree di proprietà privata per rimozione e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati in località Stazione nel territorio del Comune di Morolo, nella proprietà del [REDACTED] gestore dell'Impianto per lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non, ubicato in Morolo (FR), Via Morolense, località Vado San Pietro, autorizzato con A.I.A. n. 11 del 4 aprile 2008 e volturata con determinazione della Regione Lazio n. G02026 del 16 febbraio 2023. Comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando di Frosinone del 24 luglio 2025 (prot. n. 10217).

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 33 del 05.08.2025 ai sensi dell'art. 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la nota della Custode giudiziario dr.ssa Fabiola Luciani Ns. prot. 7096 del 13.08.2025 ad oggetto: "Istanza di revoca dell'ordinanza sindacale n. 33/2025 del 05.08.2025, di natura contingibile e urgente, emessa illegittimamente contro il custode giudiziario", con cui, comunica che "1) il custode giudiziario non [REDACTED]

Vista la nota della Regione Lazio Direzione AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI area AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Nostro Prot. n. 0006988 del 11-08-2025 con cui trasmette la determinazione n. G10401 del 07.08.2025 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Vista la nota dell'ARPA Lazio unità AIA Nostro Prot. n. 0007135 del 13-08-2025 con cui comunica "che la Scrivente Agenzia non può accedere nell'impianto, per quanto di propria conoscenza, sottoposto a sequestro operato dagli organi di Polizia Giudiziaria a meno di opportune disposizioni dell'Autorità Giudiziaria della Quale si resta a disposizione.

Vista la nota Ns. prot. 6651 del 31.07.2025 della Prefettura di Frosinone prot. uscita 0054448 del 30.07.2025 ad oggetto "comune di Morolo (Fr) – Impianto rifiuti [REDACTED] alla presente per farne parte integrante e sostanziale con cui si richiede al comune di Morolo di adottare con la massima urgenza i provvedimenti di competenza e quant'altro necessario a salvaguardia della pubblica incolumità.

ritiene prioritario procedere anzitutto liberando le aree che portano impedimento alla funzionalità e all'efficacia dei presidi fissi antincendio e di quelle perimetrali poste in particolare in vicinanza della sede stradale e dell'area boscata, per poi procedere con le altre zone dell'attività, ivi incluso il capannone interessato da ingenti quantitativi di rifiuto in deposito (...)"

2. A tal riguardo, si precisa che non sussistono specifici poteri della Provincia di Frosinone ai fini della bonifica del sito (o, più correttamente, della rimozione dei rifiuti presenti nell'impianto).

Tale potere, infatti, spetta:

a) alla Regione Lazio, competente in materia di A.I.A., che già con determinazione n. G17360 del 17 dicembre 2024, ha diffidato [redacted] come segue:

"(...) 1. di diffidare ai sensi dell'art. 29 decies comma 9 lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la [redacted] ma con codice fiscale e [redacted] per la gestione dello stabilimento sito in via Morolense, loc. San Pietro 03017 Morolo (FR)–Attività IPPC categorie IPPC 5.1 – 5.3 – 5.5 (Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Lazio con Decreto n. 11 del 04/04/2008 e s.m.i.) ad effettuare quanto segue:

a. sospendere qualsivoglia attività produttiva dello stabilimento relativa all'ingresso di nuovi rifiuti fino al sequestro operato dagli organi di Polizia Giudiziaria e, comunque, per un tempo determinato di 90 giorni e comunque fino al ripristino di una situazione conforme all'autorizzazione Decreto n. 11 del 04/04/2008 e s.m.i., compresa la rimozione di tutti i rifiuti presenti sul sito relativi alla precedente gestione [redacted], nonché all'ottenimento di una valutazione favorevole della ASL di Frosinone Presal Nord – Dipartimento di Prevenzione, relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

b. di prescrivere alla Società di far pervenire la documentazione aggiornata relativa alle modifiche non sostanziali da ricondurre nell'ambito del procedimento di riesame/rinnovo A.I.A. già richieste nella nota prot. reg. n. 1386727 del 08/11/2024 e sollecitate con prot. reg. n. 1419812 del 19/11/2024 entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione;

c. di prescrivere alla Società il rispetto di tutto quanto stabilito nell'AIA di cui al Decreto n. 11 del 04/04/2008 e s.m.i., con particolare riferimento alla gestione rifiuti e agli stoccaggi degli stessi (...)"

b) al Comune di Morolo ove, eventualmente, sia configurabile una ipotesi di abbandono di rifiuti, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Per completezza, si rammenta che, per l'esecuzione del procedimento di bonifica previsto dal Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è necessario, quale presupposto, l'accertamento (quanto meno) della potenziale contaminazione del sito per superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle Tabelle 1 e 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ad oggi, dalle informazioni disponibili (salvo omissioni ed errori di valutazione) non risultano, nelle matrici ambientali del sito, superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione.

E, a tal scopo, la Provincia, ai sensi degli articoli 244, comma 2, e 245, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricevuta la comunicazione di superamento (o di pericolo concreto e attuale del superamento) delle concentrazioni soglia di contaminazione, dopo aver svolto le opportune indagini, e sentito il comune, diffida, con ordinanza motivata, il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere¹.

Nondimeno, difettando in questo caso il presupposto del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, non può trovare applicazione l'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Quindi, solo dopo l'accertamento dell'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione saranno adottati i provvedimenti di competenza provinciale di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Restano salve, infine, le valutazioni e le indicazioni delle altre autorità competenti."

Preso atto della comunicazione del 24 luglio 2025 - prot. n. 26710/2025 del 24.07.2025 Ns. prot. Prot. n. 0006663 del 31-07-2025, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando di Frosinone che ha accertato la sussistenza di un fenomeno in atto nell'area che concretizza un elevato rischio d'incendio disponendo, che "si ritiene urgente, indispensabile ed indifferibile lo sgombero di tutto il materiale presente nel perimetro dell'attività, da eseguirsi da parte di chi di dovere nei tempi tecnici strettamente necessari."

Sentito il Responsabile dell'Area 2° Tecnica che in relazione alla pericolosità della situazione condivide il contenuto della presente ordinanza;

Visto l'art. 54, comma 7, d.lgs. n. 267-2000 che prevede che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 della stessa disposizione è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale i reati in cui gli stessi siano incorsi;

Ravvisati i presupposti di urgenza consistenti nella gravità delle situazioni determinatesi nel territorio (...) e di contingibilità e di proporzionalità delle misure adottate, stante la necessità di provvedete temporaneamente, ma in modo adeguato, alla rimozione degli elementi di pericolo;

Ritenuto che la situazione di fatto descritta rende *ictu oculi* evidente la sussistenza di ragioni di impedimento al rispetto delle garanzie partecipative procedurali, derivanti dalle particolari esigenze di celerità del procedimento a tutela di interesse di rilievo pubblico;

Ritenuti integrati i presupposti *ex lege* per imporre gli interventi di cui all'allegata relazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone come condivisi dall'UTC, trattandosi di interventi urgenti e indifferibili, caratterizzati dalla attualità e dall'impossibilità di ricorrere ad altri strumenti ordinari previsti dall'ordinamento;

Viste:

- la comunicazione Ns. prot. 6651 del 31.07.2025 della Prefettura di Frosinone prot. uscita 0054448 del 30.07.2025 ad oggetto "comune di Morolo (Fr) – Impianto rifiuti [REDACTED] alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- la comunicazione del 24 luglio 2025 - prot. n. 26710/2025 del 24.07.2025 Ns. prot. Prot. n. 0006663 del 31-07-2025, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando di Frosinone, a seguito del sopralluogo svolto presso l'impianto in oggetto il 21 luglio 2025;

- la comunicazione della Provincia di Frosinone a firma del dirigente Ing. Eugenia Tersigni Ns. prot. n. 0006663 del 31-07-2025 ad oggetto: [REDACTED] Impianto per lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non, ubicato in Morolo (FR), Via Morolense, località Vado San Pietro, autorizzato con A.I.A. n. 11 del 4 aprile 2008 e volturata con determinazione della Regione Lazio n. G02026 del 16 febbraio 2023. Comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando di Frosinone del 24 luglio 2025 (prot. n. 10217). Riscontro."

Specificato dunque che, dalla documentazione agli atti si evince che:

- nella suddetta proprietà sono presenti rifiuti in eccesso da quelli autorizzati, di cui non è conoscibile la provenienza ne la composizione;

Ravvisata la necessità di eliminare la situazione di rischio, provocata dalla presenza di rifiuti, mediante l'attuazione di specifici interventi di bonifica attraverso il risanamento dell'area in questione, consistente nell'accurata rimozione dei rifiuti e loro successivo smaltimento, come previsto dal comma 3 art. 192 del D. Lgs. n. 152/06;

Ritenuto che si debba provvedere in tempi stretti alle operazioni di rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare idonee condizioni di sicurezza del sito;

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata in dettaglio nella documentazione agli atti sopra richiamata;

Evidenziato che il quadro ordinamentale in materia, costituito nel caso in questione anche dalla normativa regolamentare comunale, impone al proprietario del fondo di gestire con diligenza il terreno di sua proprietà;

Ritenuti integrati i presupposti per l'ascrivibilità della colpa al proprietario del fondo in quanto:

- lo stesso proprietario, sebbene a conoscenza dell'abbandono riferito alla sua proprietà, non si è adoperato in alcun modo per scongiurare tale abbandono nell'area in oggetto, di sua proprietà, omettendo l'adozione di misure (ragionevolmente esigibili, nell'ambito della comune diligenza a cui deve attenersi il proprietario nella gestione della sua res) di qualsivoglia natura (se del caso alternative rispetto alla recinzione) atte ad evitarli; l'area, non è facilmente accessibile a chiunque;

Reputato, quindi, non escludendo una responsabilità oggettiva da posizione del proprietario, che siano presenti tutti gli elementi probatori sufficienti ad affermare come sussistente, in concreto, una colpa omissiva dello stesso, stante, da un lato, la omessa adozione di qualsiasi forma o strumento al fine di evitare tale stato di fatto nel medesimo fondo;

Appurato che la giurisprudenza:

▪ afferma comunque la responsabilità del proprietario che abbia omissa quelle cautele che "l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia e protezione dell'area" per impedire, o quantomeno limitare, l'illecito sversamento o abbandono di rifiuti da parte di terzi, e del proprietario che non abbia tempestivamente adottato misure preventive adeguate come sistemi di videosorveglianza, recinzioni o quant'altro (cfr. tra altre, Cons. Stato, sez. III, 1 dicembre 2017, n. 5632; Cass. civ., Sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4472; III, 22 marzo 2011, n. 6525; Cons. Stato, V, 25 febbraio 2016, n. 765; 18 dicembre 2015, n. 5757; 4 marzo 2011, n. 1384);

▪ qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti, impone all'amministrazione di disporre l'ordine di rimozione nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti e a salvaguardare l'ambiente (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, 10-03-2021, n. 2046, Cons. Stato, Sez. V, 8/7/2019, n. 4781, Cassazione civile, Sez. III, 10 settembre 2019, n. 22526 e Cassazione Civile, Sez. III, 9 luglio 2020, n. 14612);

Considerato che, permanendo l'attuale situazione, sussistono rischi per la salute pubblica e possono registrarsi ulteriori depositi di rifiuti in prossimità di quelli esistenti;

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la l. n. 257/1992 e s.m.i.;
- gli artt. 246 - 256 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

ORDINA

Di modificare ed integrare l'ordinanza contingibile ed urgente n. 33 del 05.08.2025 nel seguente modo:

Ai sensi dell'art. 54, comma 7, d.lgs. [REDACTED]
persona del Legale Rappresentante [REDACTED]

[REDACTED] quale proprietaria dell'area identificata catastalmente **Fg. 1 Part. 4**, di realizzare a tutela dell'incolumità pubblica e privata presso l'Impianto per lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non, ubicato in Morolo (FR), Via Morolense, località Vado San Pietro, autorizzato con A.I.A. n. 11 del 4 aprile 2008 e volturata con determinazione della Regione Lazio n. G02026 del 16 febbraio 2023, **ad horas e comunque entro giorni 30 (trenta)** dalla notifica del presente provvedimento le seguenti attività "in via prioritaria a procedere anzitutto liberando le aree che portano impedimento alla funzionalità e all'efficacia dei presidi fissi antincendio e di quelle perimetrali poste in particolare in vicinanza della sede stradale e dell'area boscata, per poi procedere con le altre zone dell'attività, ivi incluso il capannone interessato da ingenti quantitativi di rifiuto in deposito. Nelle more, attivare **ad horas** adeguate misure di security, telecamere e sorveglianza attiva continua, atte a monitorare con continuità l'intero sito, in relazione alle ipotesi (occasioni) d'incendio sopra evidenziate." nel rispetto dell'allegata relazione del 24 luglio 2025 - prot. n. 26710/2025 del 24.07.2025 Ns. prot. Prot. n. 0006663 del 31-07-2025, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando di Frosinone, a seguito del sopralluogo svolto presso l'impianto in oggetto il 21 luglio 2025, recante la descrizione analitica degli interventi e le modalità tecniche di intervento nonché l'individuazione grafica dei mappali interessati.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata agli interessati e comunicata al Prefetto di Frosinone, alla Regione Lazio, all'Amministrazione Provinciale di Frosinone, alle Forze dell'Ordine, nonché alla Polizia Provinciale e Locale per verificarne l'esecuzione.

AVVERTE

Che la violazione della presente ordinanza comporterà l'esecuzione in danno da parte del Comune nonché l'irrogazione della sanzione amministrativa (da 25 euro a 500 euro) conseguente all'art. 7bis TUEL d.lgs. n. 267/2000 in combinato disposto con la legge n. 689/1981.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ORDINA ALTRESI'

alla [REDACTED],
alla [REDACTED]

proprietaria dell'area identificata catastalmente **Fg. 1 Part. 4**,

▪ di provvedere con sollecitudine, e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti presenti nell'area, previa caratterizzazione/classificazione, nel rispetto della vigente normativa in materia e delle procedure da essa previste.

Nello specifico, in caso di accertamento della presenza di amianto, il destinatario della presente ordinanza dovrà:

- individuare idonea ditta specializzata, avente i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il nominativo della Ditta esecutrice del servizio dovrà essere comunicato per iscritto al Comune allegando copia di iscrizione della Ditta all' Albo Nazionale Gestori Ambientali, al fine di provvedere alla:

1. messa in sicurezza dei rifiuti pericolosi contenenti amianto e dell'area in oggetto (tale operazione dovrà essere eseguita secondo le procedure di legge);
2. presentazione della notifica di inizio lavori di cui all'art. 250 del D.Lgs. n.81/08 al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL (copia dell'avvenuta presentazione della notifica ASL nonché copia dell'autorizzazione del centro di smaltimento finale dei rifiuti dovranno essere inviate al Comune e alla Provincia di Frosinone);
3. rimozione degli eventuali rifiuti pericolosi contenenti amianto depositati sul terreno e trasporto degli stessi in un centro di smaltimento autorizzato nel rispetto della vigente normativa (con attestazione dell'avvenuto trasporto e smaltimento tramite FIR).

A conclusione delle suddette operazioni sarà comunque necessario effettuare opportuni accertamenti/valutazioni atti a verificare la sussistenza o meno di fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali nell'area interessata dal deposito/abbandono dei rifiuti.

In caso di superamento delle CSC dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 242 e ss. del D. Lgs. 152/2006.

ORDINA ALTRESI' ALLO STESSO DESTINATARIO

- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di porre in essere misure/presidi necessari per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti nell'area di proprietà privata;

ORDINA INFINE ALLO STESSO DESTINATARIO

- di comunicare a questo Comune nonché all'Arpa, alla regione Lazio, alla Provincia di Frosinone e all'ASL, entro 10 giorni dalla conclusione delle attività sopra indicate, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, con presentazione di una relazione corredata da fotografie e da idonea documentazione attestante il corretto adempimento e con invio di copia dei formulari di identificazione rifiuti conformemente alla normativa vigente, al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

che, in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente normativa;

DEMANDA

al Responsabile della Polizia Locale, alla Polizia Provinciale di Frosinone, alle forze di Polizia, alla regione Lazio, alla Provincia di Frosinone settore Ambiente, all'ARPA, alla Regione Lazio, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di competenza.

INFORMA gli interessati che

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio sezione di Latina nel termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima notifica;

- il Responsabile del Procedimento, al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti e delucidazioni, è il Responsabile dell'Area 2° Tecnica , Ing. Massimo Salvatori (telefono: 0775 806002; Email: protocollo@comune.morolo.fr.it. PEC: comune.morolo@pec.it).

DISPONE

- che la presente ordinanza sia notificata, a cura del messo comunale

proprietaria dell'area identificata catastalmente **Fg. 1 Part. 4,**

DISPONE INFINE

- che copia del presente provvedimento venga trasmessa, a cura del Dirigente dell'Area 2° Tecnica, a:

- Prefettura di Frosinone;
- Procura della Repubblica presso Tribunale di Frosinone;
- Regione Carabinieri Forestale "Lazio" - Stazione di Frosinone;
- Carabinieri stazione di Morolo;
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando di Frosinone;
- Provincia di Frosinone – Settore Ambiente – servizio bonifiche e rifiuti;
- Polizia provinciale;
- ARPA Lazio Servizio Rifiuti/Suolo - Dipartimento di Frosinone;
- ASL Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Frosinone
- Polizia Locale;
- Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti - Area Bonifica dei Siti Inquinati -Area Rifiuti
- Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi - Area Transizione Energetica Area AIA - Area Qualità dell'Ambiente Area VIA;
- Al Custode giudiziario dr.ssa Fabiola Luciani;
- Al Tribunale di Frosinone giudice dell'esecuzione ;
- Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri a Napoli e Caserta ;
- Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Napoli

- **che copia del presente provvedimento venga pubblicata:**

- all'Albo Pretorio del Comune;
- sul sito istituzionale dell'Ente comunale.

Il Sindaco

Dr. Gino Molinari

Firmato digitalmente da

Gino Molinari

SerialNumber = TINIT-MLNGNI49P02F740G

C = IT

Data e ora della firma: 20/08/2025 10:35:50